

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 37264 Anno 2021**

**Presidente: ACIERNO MARIA**

**Relatore: MELONI MARINA**

**Data pubblicazione: 29/11/2021**



sul ricorso 25214/2017 proposto da:

Calciso Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cremera n.1, presso lo studio dell'avvocato Formiconi Antonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Luigi, giusta procura in calce al ricorso;  
-ricorrente -

nonchè contro

ORD  
3745  
2021



Becom S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Zamparini Maurizio, già titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Vespucci n. 34, presso lo studio dell'avvocato Cecere Enrico, rappresentati e difesi dall'avvocato Coppola Roberto, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 1307/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons.MELONI MARINA.

Arbitrato in Italia



## FATTI DI CAUSA

La ditta Zamparini Maurizio stipulò con la società Reti e Sviluppo un contratto finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale "I Sanniti" nella città di Benevento. A sua volta Reti e Sviluppo stipulò un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori con la Calciso società consortile a r.l. (di seguito Calciso). In corso d'opera Zamparini risolse il contratto con Reti e Sviluppo e stipulò un nuovo contratto con Calciso nel quale le parti precisarono che "Zamparini Maurizio intendeva subentrare nel contratto stipulato tra Reti e Sviluppo e Calciso assumendo tutti i diritti ed obblighi del committente".

In virtù della clausola compromissoria devolutiva di tutte le controversie alla cognizione di un collegio arbitrale, la Calciso promosse un procedimento arbitrale nei confronti di Zamparini Maurizio al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovute da Reti e Sviluppo per i lavori eseguiti **prima del subentro** nel contratto di appalto della ditta Zamparini.

Il Collegio arbitrale con lodo in data 10/6/2009, dichiarata la propria competenza, accolse la domanda proposta da Calciso ritenendo che il contratto stipulato tra Zamparini e Calciso dovesse essere interpretato nel senso che il subentro della ditta Zamparini a Reti e Sviluppo doveva coprire tutti i diritti ed obblighi del committente ivi comprese le obbligazioni preesistenti assunte da Reti e Sviluppo nei confronti di Calciso.

Avverso tale lodo Zamparini Maurizio propose impugnazione per nullità ex art. 829, comma 1 nr. 5 e comma 2 cpc innanzi la Corte di Appello di Napoli la quale, diversamente interpretando la volontà

57



delle parti come emergente dal contratto ed in particolare attribuendo all'espressione centrale del contratto sottoposto all'operazione ermeneutica e cioè al verbo "subentrare" un diverso significato, accolse l'impugnazione avverso il predetto lodo arbitrale e rigettò la domanda di pagamento di Calciso avanzata nei confronti di Zamparini in relazione alle obbligazioni assunte da Reti e Sviluppo nei confronti della stessa Calciso, disponendo altresì per le relative restituzioni.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la Calciso affidato a due motivi e memoria.

Zamparini Maurizio resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi e memoria.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Calciso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 830 cc nonché art. 1362 e ss cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che la impugnazione da parte di Zamparini Maurizio del lodo arbitrale fosse ammissibile in quanto non afferente a contestazioni sul merito della decisione arbitrale mentre, al contrario, la Corte di Appello ha annullato il lodo proprio con argomentazioni di merito sulla interpretazione del contratto utilizzabili solo nella fase rescissoria, mischiando così le due fasi rescindente e rescissoria, sebbene l'impugnazione del lodo arbitrale non risulti consentita per questioni attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri o che comunque riguardano direttamente il merito della controversia.



Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli ha errato nel ritenere che il verbo subentrare esprime l'azione di subentrare al posto di un altro senza effetti retroattivi rispetto ai diritti già maturati.

Con due motivi di ricorso incidentale condizionato Zamparini Maurizio denuncia, nel primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337,1375 cc per violazione del principio di buona fede e correttezza nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 comma 2 cc e ss cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché Corte di Appello di Napoli non ha valutato il comportamento tenuto dalle parti.

Nel secondo motivo denuncia nullità del lodo ex art. 829 comma 3 cpc e violazione e falsa applicazione degli artt.1272 e 1325, 1418 cc art. 1362 e ss cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, per carenza dell'oggetto del contratto.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti i restanti motivi ed il ricorso incidentale condizionato.

E' opportuno premettere che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere



ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. (Cass. n. 20880 dell'08/10/2010).

Ciò premesso la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli ha ritenuto in via rescindente la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 3 cpc per violazione delle norme di cui all'art. 1362, primo comma cc, nella parte in cui il lodo ha dichiarato Zamparini obbligato in forza del subentro a pagare a Calciso le preesistenti obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima da Reti e Sviluppo. La Corte, scendendo nel merito delle varie opzioni interpretative possibili, ha centrato la nullità del lodo sull'attribuzione al termine "subentrare" nel contratto un significato diverso da quello attribuitovi invece dal Collegio arbitrale. Così facendo però non si è limitata alla verifica della corretta graduazione dei criteri ermeneutici codicistici ma ha ampiamente oltrepassato questo limite, entrando nel significato e contenuto delle parole e conseguentemente delle clausole contrattuali.

Come correttamente assume il ricorrente, la Corte aveva lo stesso potere di sindacare che ha la Corte di legittimità in tema di interpretazione del contratto (*Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009*) in riferimento alla violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione: "Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few stylized, overlapping lines.

interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra."



Sullo stesso tenore Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017** secondo la quale "In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito."

La Corte d'Appello pertanto ha erroneamente accolto una opzione interpretativa diversa il che, secondo il costante orientamento sopra indicato, non le era consentito.

L'accoglimento del primo motivo di violazione di legge (del tutto ammissibile in quanto lamenta la violazione dei limiti del sindacato rimesso al giudice d'appello in sede di impugnazione del lodo) assorbe gli ulteriori motivi al pari del ricorso incidentale che, ancorchè condizionato è altrettanto assorbito (~~oltre che comunque inammissibile in quanto relativo a questioni di merito~~).

A handwritten signature in black ink is located to the right of the text block, partially overlapping the word 'assorbito'.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione il 24/9/2021.

**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA**